



**COMUNE DI VICENZA**  
**UFFICIO SPORT**



P.G.N. 2940

9.1.2018

**CONVENZIONE PER LA  
GESTIONE DEI SERVIZI E ATTIVITÀ RELATIVI  
ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO  
DI VIA MONSIGNOR ONISTO  
IN ZONA SAN LAZZARO A VICENZA**

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

*tra*

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

*e*

la Società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA (C.F. P.IVA 03330100243) con sede in Via Bellini, 41 – 36100 Vicenza, rappresentata dal Sig. Roberto Cervato nato a Vicenza il 20.11.1946 – Presidente dell'A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA

*si conviene*

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nell'impianto sportivo di calcio di via Monsignor Onisto in zona San Lazzaro a Vicenza, comprensivo di n. 1 campo in manto sintetico e n. 2 campi in manto erboso, dotato di un fabbricato per locali spogliatoio e servizi atleti ed arbitri, ripostiglio, magazzino, sala tecnica della caldaia, infermeria e spazi comuni per il "terzo tempo" con somministrazione alimenti e bevande riservati ai soli soci, nonché una struttura modulare per il pubblico e relative torri faro di illuminazione serale, in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 1967 del 02.10.2017 – PGN 132892 del 06.10.2017 - CIG Z6D1FC711D.

**ART. 1 - Svolgimento del servizio**

La Società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA si impegna a svolgere, organizzandosi autonomamente, le seguenti incombenze:

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva, secondo il piano di utilizzo predisposto dall'ufficio sport del Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate da quest'Amministrazione Comunale. Saranno ammessi alle strutture, Gruppi, Associazioni sportive e persone debitamente autorizzate. L'orario di svolgimento delle attività sportive dovrà avvenire indicativamente dalle ore 15,00 alle ore 22,30 nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo deroghe autorizzate dal Comune di Vicenza per esigenze particolari. Nelle giornate di sabato e domenica, l'orario sarà fissato secondo il calendario delle partite di campionato e/o per le eventuali manifestazioni straordinarie autorizzate dal Comune;

b) Ispezione, controllo, custodia, riordino, pulizia e piccola manutenzione dell'intera area di gioco e di attività, nonché dei locali di servizio annessi all'impianto stesso, secondo le

indicazioni concordate con gli uffici competenti del Comune di Vicenza, e gli impianti tecnici (luce, acqua, gas, riscaldamento) per il buon funzionamento della struttura sportiva stessa.

## **ART. 2 - Obblighi del gestore**

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature, nonché gli interventi necessari alla buona efficienza degli impianti stessi;

2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;

Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;

3. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, con particolare riguardo ai casi di disordine pubblico ed alle eventuali infrazioni ai divieti vigenti, di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;

4. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;

6. Intestazione delle utenze ed assunzione delle relative spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua della struttura sportiva, nonché spese per interventi di piccola manutenzione ordinaria sulle attrezzature installate, da concordare preventivamente con il Comune di Vicenza;

## **ART. 3 - Riserva di utilizzo**

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo per n. 10 giornate l'anno, per la organizzazione di iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni agevolate da stabilire.

## **ART. 4 - Copertura Assicurativa**

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati ai servizi, con massimale adeguato.

## **ART. 5 – Durata, revoca e decadenza**

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata dal 1 ottobre 2017 (inizio stagione sportiva) al 31 maggio 2020 (chiusura stagione sportiva), fatto salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata a.r..

Divieto assoluto all'associazione affidataria della cessione o del subappalto della gestione dei servizi.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite proprio personale.

In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Causa di risoluzione contrattuale è in ogni caso dovuta per le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;

- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione delle attività e dei servizi.

#### **ART. 6 – Obblighi dell'aggiudicatario relativamente al personale impiegato**

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente; il Comune di Vicenza si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi tutelati dalla normativa di settore procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

#### **ART. 7 – Obblighi previsti dai codici di comportamento**

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;

- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

#### **ART. 8 – Rapporti con l'utenza**

L'Associazione affidataria, vista la particolarità del servizio, che comporta, tra l'altro, un frequente rapporto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci impegnati nello svolgimento della gestione dei servizi all'interno della struttura, incaricati dalla Presidenza della rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode Impianto Sportivo".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in servizio negli uffici per competenza, per eventuali verifiche e/o controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

#### **ART. 9 - Pubblicità all'interno dell'impianto**

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per tutto il corso della stessa.

#### **ART. 10 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto**

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso stagionale rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario, predisposto dall'ufficio competente, secondo il calendario formulato dal medesimo, previa comunicazione con almeno tre giorni di preavviso scritto.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.



### **ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati ma non esclusivi, e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 12 – Pagamento del corrispettivo**

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di €. 14.900,00 + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo [fatturesport@comune.vicenza.it](mailto:fatturesport@comune.vicenza.it), indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment", con cadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 31/12) a decorrere dal 31.12.2017.

L'ufficio sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

Ogni fattura dovrà riportare il **CIG – Z6D1FC711D** assegnato dall'AVCP, comunicato da quest'ufficio.

L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi di calcio, potrà usufruire dell'abbattimento dei costi utilizzo dell'impianto per le proprie attività, autorizzate e comprese nel piano ordinario stagionale, rispetto alle tariffe applicate secondo i criteri previsti nella deliberazione di C.C. n. 45/7848 del 14.2.2007 e successive modifiche. in considerazione dell'assunzione delle spese per i consumi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

### **ART. 13 - Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

### **ART. 14 – Controlli e rilievi**

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia facoltà di ispezione, controllo, verifica delle prestazioni oggetto del presente affidamento di cui verrà redatto apposito verbale ai fini della valutazione sull'esecuzione contrattuale.

### **ART. 15 – Controversie**

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Roberto Cervato



IL DIRETTORE UFFICIO SPORT

Dott. Fausto Zavagnin



